



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
**ACCADEMIA di BELLE ARTI
MACERATA**

Prot.n.....del.....

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

Studente /i.....

TRA

L'Accademia di Belle Arti di Macerata (**soggetto promotore**), di seguito denominata Accademia, con sede in Macerata via Berardi, 6, C.F. 80006160438, rappresentata dal Direttore Prof.ssa Arch. Anna Verducci, nata a Macerata il 22.02.57.

E

.....
con sede legale in
C.F.P.I..... d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante" rappresentato/a dal Sig.
nato a il

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859;
- che il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la/il IRCR (**soggetto ospitante**) si impegna, a fronte della richiesta dell'Accademia riguardante gli stages didattici, ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Il tirocinio sarà svolto, in via prioritaria, da studenti iscritti ai corsi di diploma triennali ed inoltre da coloro che risultano iscritti al corso di diploma quadriennale o che frequentano corsi di diploma di secondo livello, nonché corsi abilitanti .

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo di cui fa parte integrante, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare scelte professionali.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un referente di stage designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo del progetto di tirocinio e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del referente di stage accademico e del responsabile indicato dal soggetto ospitante;
4. Polizze assicurative
 - Infortuni sul lavoro INAIL assolta in base agli artt. 4 e 119 del T.U. 1124/1965
 - Responsabilità civile posizione n.105410 compagnia AURORA
 - Infortuni posizione n. 70280712 compagnia AXA

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a (*processi produttivi, prodotti e clienti, acquisiti*) durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- ad ospitare presso adeguate strutture il tirocinante;
- a trasmettere al Servizio Stage dell'Accademia, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente all'Accademia ogni eventuale assenza del tirocinante ed interruzione del tirocinio;
- ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5

1. L'Accademia si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili presso il soggetto ospitante ;
 - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nello studio ospitante;
 - frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date ed orari;
 - mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a dati, informazioni e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
 - richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;

- redigere una relazione dell'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dall'Accademia per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.
- 2. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile derivante dalle attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

Il soggetto ospitante al termine del tirocinio, rilascerà al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, il soggetto ospitante compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dal soggetto promotore.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Accademia alcun onere finanziario, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 8

Eventuali modifiche alla legge introdotte successivamente alla stipula della presente Convenzione, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 marzo 1999, n. 144, pubblicata nel supplemento ordinario n. 99/L della Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999, e nei successivi futuri decreti legislativi, saranno tacitamente recepite nella presente Convenzione fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere, con preavviso di 30 giorni mediante lettera Raccomandata A.R., dalla presente Convenzione quadro.

Macerata, li

(firma per il soggetto promotore)

(firma soggetto ospitante)

Accademia Belle Arti Macerata

timbro

IL DIRETTORE
(Prof.ssa Arch. Anna Verducci)

firma
